

N. R.G. 4913/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**-oOo-**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 4913 del R.G.A.C. dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2019 con assegnazione dei termini ex artt. 281 *quinquies* e 190 c.p.c., vertente

TRA

██████████ (c.f. ██████████), rappresentato e difeso dall'Avv.to ██████████;

**OPPONENTE**

E

██████████ (P.IVA ██████████), in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████;

**OPPOSTA**

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

██████████ con atto di citazione notificato il 16.11.2016 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1346/2016 non provvisoriamente esecutivo, notificatogli il 14.10.2016 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ██████████ ██████████, di cui egli ██████████ è socio, della somma di € 14.532,01 (oltre interessi e spese del



monitorio) quale somma dovuta, a seguito di conteggi riferiti a costi di costruzione degli alloggi, interessi di preammortamento e di ammortamento del mutuo concesso dalla banca di Credito Cooperativo e frazionato successivamente tra i soci, conteggi elaborati dall'amministratore unico della cooperativa dell'epoca [REDACTED] e, stando al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, approvati nel corso dell'assemblea del 2.3.2012 e non impugnati.

A sostegno dell'opposizione il [REDACTED] ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per la vigenza di clausola compromissoria prevista all'art. 34 dello Statuto della Cooperativa che recita: *'Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale.....(....)..'.*

Ha dedotto altresì l'infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza del credito, in quanto né certo né esigibile, rilevando che nel corso dell'assemblea dei soci del 2.3.2012, come da relativo verbale, a seguito delle comunicazioni del Presidente in ordine al *'ricalcolo degli interessi di preammortamento, interessi di ammortamento e rate di mutuo in base alla quota definitiva di accollo del mutuo da parte di soci e delle spese per allacci utenze'*, l'assemblea nulla aveva approvato ma aveva deliberato il detto ricalcolo, stabilendo che *'la posizione contabile dei singoli soci sarà comunicata agli stessi mediante raccomandata a.r. unitamente alle altre voci di spesa al fine di determinare in modo definitivo il saldo dovuto da ogni singolo socio'*.

Comunicazione, questa, asseritamente a lui spedita ma che, ha dedotto l'attore, egli non aveva mai ricevuto e rispetto al quale in sede di assemblea del 18.12.2012 *'i soci [REDACTED] e [REDACTED] dissentono sulla loro posizione definitiva debitoria contestando il ricalcolo ed il conseguente aumento in virtù del pre-ammortamento, invitando il Presidente a riformulare i conteggi che dovranno attenere solo ed esclusivamente ad eventuali aumenti nei confronti del mutuo, escludendo altre spese e/o debiti contratti dalla cooperativa. Si precisa altresì di fare un distinguo tra i soci morosi che non hanno adempiuto a pagamento del mutuo ed i soci che dovrebbero accollarsi ulteriori aumenti per via di morosità pregresse di altro soci'*, ciò in considerazione del fatto che i conteggi apparivano frutto di calcolo nebuloso e non chiaro, circostanza che era stata contestata dai soci [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nella successiva assemblea dei soci del 18.12.2013, nel corso della quale gli stessi



dichiaravano di non approvare il bilancio 2012, ritenendo non corretta la gestione da parte dell'amministratore [REDACTED].

Ha rilevato, inoltre, che in sede di assemblea dei soci del 16.5.2011, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'assemblea non aveva approvato l'operato dell'amministratore per l'ultimazione delle operazioni di frazionamento del mutuo bensì, in quella sede, l'amministratore aveva proceduto a comunicare l'incremento dei costi di costruzione e la proposta di riparto tra i singoli soci, mai approvata dall'assemblea, essendosi limitati i soci ad apporre la sottoscrizione sul riparto per accettazione dell'avvenuta consegna del documento in quella sede ai soci.

Ha dedotto, quindi, la non corretta gestione della cooperativa da parte dell'amministratore [REDACTED], tanto che i soci [REDACTED] (padre dell'attore al quale l'attore è subentrato quale socio nella cooperativa), [REDACTED] e [REDACTED] avevano richiesto intervento del MISE.

Ha dedotto, ancora, la strumentalità del decreto ingiuntivo, essendo stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo successivamente alla visita degli ispettori del MISE presso la sede della cooperativa; la non chiara gestione della cooperativa, presumendo la mancata istituzione del libro degli amministratori, necessario anche in caso di amministratore unico, e presumendo una incompatibilità del legale della cooperativa, legato da rapporto di coniugio con il nuovo amministratore della stessa ed associato nel medesimo studio legale-commerciale.

Ha chiesto quindi in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza del Tribunale ordinario; nel merito, dichiarare non dovuta la somma ingiunta, perché mai approvata dall'assemblea; nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione di difetto di competenza, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché carente dei requisiti previsti per la sua emissione ed accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta; in subordine, ritenuta l'incompetenza del giudice ordinario, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e revocarlo.

Costituitasi la cooperativa opposta, ha resistito all'opposizione deducendo che la clausola compromissoria prevista all'art. 34 dello statuto riguarda le sole controversie sui diritti disponibili di cui allo statuto sociale mentre, ha sostenuto, la pretesa creditoria trarrebbe origine da altro contratto, precisamente l'atto di prenotazione alloggio stipulato il 5.10.2005 e confluito nel successivo rogito notarile; deducendo la regolare approvazione del ricalcolo degli interessi e rate di preammortamento e di mutuo pagate dalla Cooperativa tenendo presenti le quote definitive del frazionamento e/o degli



accolti, come da documento consegnato anche al [REDACTED], da questi sottoscritto per accettazione ed a questi spedito con raccomandata di cui ha prodotto l'avviso di ricevimento; contestando gli ulteriori argomenti svolti da parte opposta in quanti non pertinenti ed infondati.

Ha chiesto quindi, preliminarmente, dichiarare la validità e l'efficacia del decreto, nel merito dichiarare l'idoneità del decreto e condannare parte opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi da conteggiarsi dal 2012.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 27.10.2017 è stata disattesa la richiesta di prova testimoniale formulata da parte opposta, in quanto relativa a circostanze documentali ovvero ritenuto superfluo lo svolgimento della prova per testi sulle altre circostanze.

Quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c., formulata da parte opponente già con l'atto di citazione, di ordinare l'esibizione del libro degli Amministratori e del libro dei Soci, deve ritenersi l'inconferenza di tale mezzo di prova rispetto al *thema decidendum* della causa.

Con la medesima ordinanza del 28.10.2017, preso atto della allegazione da parte dell'opponente di precedente arresto giurisprudenziale di questa Sezione (sent. n. 1188/2017 del 13/06/2017 RG n. 4879/2016) prodotto da parte opponente e reso in vicenda analoga relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo proposta da altro socio della cooperativa, ritenuto che l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per operatività della clausola arbitrale potesse essere decisa unitamente al merito, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 21 marzo 2019 le parti hanno precisato le loro conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*\*

L'eccezione di incompetenza per operatività della clausola compromissoria prevista all'art. 34 dello statuto societario è infondata.

Sul punto è preliminare delimitare il *thema decidendum* tenuto conto delle vicende connesse alla assegnazione al socio dell'alloggio ed al pagamento del corrispettivo, in parte avvenuto mediante accollo del mutuo frazionato in relazione alla porzioni immobiliari rispettivamente prenotate dai soci.

La Cooperativa ha agito per il pagamento dell'importo di euro 14.532,01, di cui euro 10.224,51, oltre IVA al 4%, quale integrazione del prezzo di assegnazione, per maggiori costi di costruzione degli alloggi (di cui veniva data comunicazione all'assemblea in data 15.9.2011, con sottoscrizione per accettazione da parte dei soci del riparto fra gli stessi soci, proposto dal Presidente della Cooperativa,



dei costi di costruzione); euro 2.735,57 per ricalcolo degli interessi di preammortamento; euro 4.158,70 per interessi di ammortamento (compresa quota [REDACTED]), ed euro 160,81 per ricalcolo spese istruttoria mutuo ed euro 24,50 per imposta sostitutiva mutuo ricalcolata (cfr. il documento contenente il calcolo della posizione del socio [REDACTED], documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed inviato al socio stesso a mezzo raccomandata ar. e ricevuto in data 2.4.2012 a mani di persona qualificatasi quale 'sorella').

E' incontestato tra le parti, oltre che documentato in atti, il subentro del [REDACTED] nella qualità di socio della cooperativa al posto del socio dimissionario [REDACTED] (cfr. il verbale del 25.7.2011 prodotto da parte opposta).

Il [REDACTED] subentrava pertanto nel contratto di prenotazione alloggio sottoscritto il 5.10.2005 dal [REDACTED].

In merito ai costi di costruzione e proposta di riparto per i singoli soci, parte opposta, deducendo essersi verificati eventi imprevisti che nella fase della realizzazione degli alloggi della Cooperativa avevano determinato un incremento dei costi di costruzione, ha documentato la sottoscrizione in data 15.9.2011 per accettazione, da parte dei soci della cooperativa, ed anche da parte del [REDACTED], di tale proposta di riparto, sottoscritta dai soci anche nelle pagine successive, con specificazione altresì che l'IVA del socio [REDACTED] sarebbe stata calcolata al 4% relativamente ad una unità immobiliare e relativo box ed al 10% per l'altra unità abitativa e relativo box.

In data 7.10.2011 si procedeva con atto in Notar [REDACTED] al frazionamento della quota attuale di mutuo (contratto all'epoca dalla Cooperativa con la Banca Popolare di [REDACTED]) in *'nove quote distinte di mutuo correlativamente garantite da altrettante quote di ipoteca parimenti da frazionare sulle unità immobiliari edificate'*.

Per le unità immobiliari prenotate dal [REDACTED], cui è subentrato il [REDACTED], la corrispondente la quota di mutuo per euro 150.700,00 era indicata nella seconda quota identificata con il n. 12631602.

Sempre in data 7.10.2011 veniva rogato l'atto di assegnazione al [REDACTED] delle unità immobiliari prenotate, per un valore complessivo di euro 240.315,98, dandosi atto e rilasciando quietanza da parte della cooperativa assegnante, del pagamento di parte della somma mediante assegni e del pagamento del residuo importo, pari ad euro 150.700,00, mediate accollo della seconda quota di mutuo n. 12631602 di cui al sopra menzionato frazionamento.



Le parti nell'atto di assegnazione statuivano inoltre che *'Per patto espresso della presente assegnazione l'assegnatario si impegna a rifondere alla società cooperativa, in proporzione al valore del rispettivo assegno, tutte le eventuali spese di qualsiasi genere ed oneri fiscali che dovesse eventualmente sopportare la società cooperativa assegnante, relativamente agli immobili per porzioni qui assegnate, sia in dipendenza di bilanci già approvati sia in dipendenza dei futuri bilanci, fino a quello finale di liquidazione, sia in dipendenza ed a seguito delle presenti assegnazioni'*.

In data 2.3.2012 convocata l'assemblea generale della cooperativa in ordine, fra gli altri, al punto 1 dell'ordine del giorno *'Comunicazione del Presidente in relazione al ricalcolo degli interessi di preammortamento, interessi di ammortamento e rate di mutuo in base alla quota definitiva di accollo del mutuo da parte di soci e delle spese per allacci alle utenze'*, presente il socio [REDACTED], il quale, come da verbale, in conclusione dell'assemblea sollecitava l'adempimento delle operazioni necessarie alla messa in liquidazione della Cooperativa, l'assemblea così deliberava *'...(...)..l'assemblea dei soci decide di ricalcolare gli interessi di preammortamento, di ammortamento, le rate di mutuo pagate dalla cooperativa tenendo presenti le quote definitive del frazionamento e/o degli accolti. La posizione contabile dei singoli soci sarà comunicata agli stessi mediante lettera raccomandata a.r. unitamente alle altre voci di spesa al fine di determinare in modo definitivo il saldo dovuto da ogni singolo socio'*.

Al termine della discussione dei singoli punti all'ordine del giorno e prima della richiesta formulata dal socio [REDACTED] e di cui sopra, l'Assemblea dei soci ratificava *'integralmente l'operato svolto dall'Amministratore'*.

Tutto quanto sopra premesso, deve ritenersi che gli ulteriori costi di costruzione ed il ricalcolo degli interessi oggetto della pretesa creditoria della Cooperativa sono funzionalmente connessi all'assegnazione degli alloggi, ai costi per la loro costruzione ed all'accollo del mutuo, frazionato tra gli assegnatari; trattasi di spese in ordine alle quali peraltro nell'atto di assegnazione l'assegnatario si impegnavo *'a rifondere alla società cooperativa, in proporzione al valore del rispettivo assegno, tutte le eventuali spese di qualsiasi genere ed oneri fiscali che dovesse eventualmente sopportare la società cooperativa assegnante, relativamente agli immobili per porzioni qui assegnate, sia in dipendenza di bilanci già approvati sia in dipendenza dei futuri bilanci, fino a quello finale di liquidazione, sia in dipendenza ed a seguito delle presenti assegnazioni'*.



Il credito pertanto trae origine dal contratto di prenotazione e successivo atto di assegnazione ed accollo del mutuo.

Il precedente giurisprudenziale di questa Sezione (sent. n. 1188/2017 del 13/06/2017 RG n. 4879/2016) invocato da parte opponente, nell'inquadrare la vicenda quale pretesa creditoria derivante dal contratto di prenotazione/assegnazione, ha ritenuto applicabile, nella analoga vicenda, la clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto della Cooperativa, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 4 dello statuto che prevede che la Cooperativa si impegna a costruire e trasferire i beni immobili ai soci, ed ha accolto l'opposizione e dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Parte opponente a sostegno della applicazione dell'art. 34 dello Statuto con riferimento anche alle vicende relative al contratto di prenotazione/assegnazione e dalle obbligazioni da essi atti derivanti, richiama una pronuncia della Corte di Cassazione n. 723 del 2013 che ha ritenuto nella fattispecie sottoposta al suo esame, la competenza arbitrale e che é richiamata anche nel precedente arresto della Sezione n. 1188/2017, e che tuttavia in motivazione evidenzia l'autonomia del contratto sociale rispetto al contratto di scambio, che pur compongono una fattispecie complessa.

In essa, infatti, pur affermandosi che *‘ l'acquisto della proprietà dell'immobile costituisce l'effetto di una fattispecie complessa e progressiva, comprendente, oltre all'assunzione da parte della società dell'obbligo di prestare il proprio consenso all'atto di trasferimento, anche l'effettuazione della prenotazione, la quale accerta la realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione, individuandone l'oggetto ed il corrispettivo, in modo da rendere dovuto il successivo atto traslativo (cfr. Cass., Sez. 1, 1 febbraio 2000. n. 1089; 24 gennaio 1997. n. 752). Quest'ultimo, costituendo adempimento dell'obbligo assunto con la stipulazione dell'atto di prenotazione, tanto da legittimare il ricorso al rimedio di cui all'[art. 2932 cod. civ.](#) nel caso in cui una delle parti rifiuti di prestare il proprio consenso all'assegnazione (cfr. Cass., Sez. 2, 9 luglio 1997. n. 6206; Cass., Sez. 1, 24 gennaio 1997, n. [752](#), cit.; 17 luglio 1980. n. 4649), si configura al tempo stesso come un nuovo contratto e come atto esecutivo di quello precedente, dalla cui disciplina le parti possono ben discostarsi, in tal modo determinandone il superamento, salvo che non sia fornita la prova della loro volontà di lasciar sopravvivere i relativi diritti ed obblighi (cfr. Cass., Sez. 2, 5 giugno 2012, n. [9063](#); 11 luglio 2007, n. [15585](#); 10 gennaio 2007. n. [233](#)). L'accertamento di tale volontà, peraltro, implicando una verifica in ordine al puntuale adempimento degli obblighi assunti con la prenotazione, s'inquadra nella fase*



*esecutiva di quest'ultima, restando pertanto attratta nella competenza del collegio arbitrale al quale le parti hanno inteso deferire le relative controversie', ha poi chiarito che nel caso di specie la competenza arbitrale derivava da specifica clausola contenuta nell'atto di prenotazione: 'La circostanza che il giudizio promosso dal ricorrente, avendo ad oggetto le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto per l'assegnazione, si riferisca al rapporto di scambio, non consente peraltro, nella specie, di escludere la competenza del collegio arbitrale, la quale non trova fondamento nella clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello statuto della Cooperativa, riguardante le controversie tra la società ed i soci o tra questi ultimi aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ma in quella contenuta dall'art. 16 dell'atto di prenotazione, il quale prevede il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all'interpretazione ed esecuzione del contratto'.*

Successiva decisione della Corte di Cassazione in ordine a regolamento di competenza in una controversia avente ad oggetto nel merito l'opposizione ad esecuzione immobiliare cui aveva proceduto la cooperativa a seguito della mancata corresponsione da parte della opponente, già socia, del saldo del prezzo per l'acquisto dell'alloggio realizzato dalla cooperativa, ha evidenziato ulteriormente la circostanza che l'operatività della clausola compromissoria prevista nello statuto di una cooperativa edilizia che ha per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende, in mancanza di esplicita previsione statutaria ovvero di previsione di apposita clausola compromissoria inserita nell'atto di prenotazione/assegnazione/trasferimento della proprietà alle controversie relative al trasferimento della proprietà, e quindi al pagamento del corrispondente importo, sussistendo due distinti rapporti tra il socio e la cooperativa, anche se tra loro collegati: uno di carattere associativo, regolato dallo statuto e derivante dalla adesione al contratto sociale, ed uno bilaterale di scambio (cfr. Cass. Ordinanza n. 12124/2016).

In motivazione la Corte nell'ordinanza ultima qui indicata, prendendo altresì in esame la decisione della Corte di Cassazione n. 723/2013 invocata nella presente causa anche da parte opponente, evidenzia *'l'art. 39 dello statuto societario, posto dal tribunale a fondamento della sentenza declinatoria della propria competenza, deve riferirsi, per il tenore testuale della clausola, e per la ratio sottesa, ai soli rapporti societari nascenti dal contratto sociale, e quindi ai rapporti c.d. endosocietari, mentre nel caso di specie la...(....)... è stata esclusa dalla compagine sociale con provvedimento non impugnato del 20.12.2000, precedente alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione e, soprattutto,*



*la controversia ha ad oggetto il puntuale adempimento o meno, da parte della cooperativa venditrice, delle obbligazioni derivanti dall'atto di trasferimento in proprietà dell'immobile, e quindi a rapporti che non sono qualificabili endosocietari; -ritenuto che le considerazioni esposte trovano conferma nella motivazione di Cass. n. 723 del 2013 in cui si chiarisce che il socio di società cooperativa è parte di due distinti anche se collegati rapporti, uno di carattere associativo derivante dall'adesione al contratto sociale e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, e che l'acquisto della proprietà dell'alloggio da parte dei soci, per la cui realizzazione l'ente è stato costituito, passa attraverso la conclusione di un contratto di scambio la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume la veste dell'alienante e il socio ( nel caso di specie, ex socio) la veste dell'acquirente. La sentenza citata correla la competenza dell'organo arbitrale non già alla clausola compromissoria contenuta, come in questo caso, nello statuto societario, ma ad altra, autonoma clausola, introdotta nell'atto di prenotazione e ritenuta spandere i suoi effetti nel successivo atto di assegnazione. Ne consegue che, applicando quei principi al caso in esame, la presenza di una clausola compromissoria nel solo statuto della cooperativa non è idonea a radicare la competenza arbitrale per quelle cause tra la cooperativa e soggetti che siano stati suoi soci che non traggono origine da rapporti endosocietari e che attengano solo al trasferimento in proprietà dell'immobile costruito dalla cooperativa, dovendosi ritenere necessario a questo scopo o una espressa previsione dell'applicabilità della clausola statutaria anche ai rapporti di assegnazione e trasferimento in proprietà degli immobili, o l'inserimento di una autonoma clausola nell'atto di prenotazione o nel successivo atto di assegnazione o nell'atto di trasferimento, la cui presenza è da escludersi nel caso di specie' (Cass. 12124/2016).*

Ciò posto, nel caso in esame stante la chiara lettera dello statuto che all'art. 34 prevede che *'Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale.....(...)..'*, e limita quindi l'applicazione di tale clausola ai rapporti endosocietari; rilevato altresì che alcun riferimento alla applicazione della detta clausola compromissoria si rinviene nel contratto di prenotazione (all'epoca intervenuto con il socio [REDACTED], nella cui posizione è subentrato il [REDACTED]) né nel successivo atto di assegnazione del 7.10.2011 né in tali contratti è prevista un'autonoma clausola compromissoria, deve escludersi, avendo ad oggetto la



presente causa crediti connessi all'assegnazione degli alloggi prenotati ed a lui trasferiti, e derivanti dal rapporto bilaterale di scambio tra il socio e la cooperativa, la competenza arbitrale in ordine alla presente controversia, ritenendo pertanto questo giudice di discostarsi dall'arresto giurisprudenziale di Sezione richiamato da parte opponente.

Passando al merito, deve rilevarsi, quanto ai maggiori costi di costruzione -qui ricordato che parte opposta ha documentato la sottoscrizione in data 15.9.2011 per accettazione, da parte dei soci della cooperativa, ed anche da parte del [REDACTED], della proposta di riparto dei costi tra i soci- che stando alla lettera del documento intitolato 'Comunicazione del Presidente costo di costruzione e proposta di riparto per singolo socio' -con indicazione, scritta a penna, del subentro dei nuovi soci fra cui il [REDACTED]- datata 15.9.2011 e sottoscritta dal Presidente [REDACTED] e recante di seguito la dicitura 'Per accettazione dei Soci' e le sottoscrizioni degli stessi, risulta chiaro che la sottoscrizione da parte dei soci è stata apposta per accettazione della proposta di riparto dei costi per singolo socio predisposto dal Presidente della Cooperativa e non per accettazione della consegna, come invece sostenuto da parte opponente.

Quanto alla comunicazione del calcolo di quanto dovuto dal socio [REDACTED], documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed inviato al socio stesso a mezzo raccomandata ar. e ricevuto in data 2.4.2012 a mani di persona qualificatasi quale 'sorella', parte opponente ha contestato di avere mai ricevuto la detta raccomandata, deducendo inoltre di non avere sorelle in quanto figlio unico.

Sul punto si rileva che *'In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere «assistente al servizio del destinatario»), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario'* (Cass. 26134 del 2016).

Nel caso in esame parte opponente non ha fornito né allegato circostanze idonee a vincere la presunzione di conformità al vero della dichiarazione resa dalla persona (secondo l'attestazione dell'agente postale) che ha ricevuto l'atto in questione.



In ogni caso, rispetto alle somme pretese in base ed ai conteggi effettuati dall'amministratore della Cooperativa, accettati dai soci e dal ██████████ per sottoscrizione della proposta di riparto degli stessi, quanto ai costi di costruzione, e decisi dall'assemblea in data 2.3.2012, cui prendeva parte anche il ██████████, il quale non esprimeva in quella sede voto contrario, quanto al ricalcolo degli interessi di preammortamento, di ammortamento e rate di mutuo, parte opponente non ha formulato specifiche contestazioni, limitandosi a formulare dubbi in ordine alla corretta gestione della Cooperativa, circostanza questa del tutto inconferente rispetto al *thema decidendum*, anche con riferimento alla mancata approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2012 (vedasi verbale di assemblea del 18.12.2012) per motivi (relativi alla impressione di una non corretta gestione svolta dall'amministratore ██████████ derivante dall'esame delle copie delle fatture relative agli anni 2006-2013) che, rimanendo del tutto generiche, in ogni caso esulano dai conteggi relativi ai costi di costruzione, già accettati dai singoli soci, ed al ricalcolo degli interessi di preammortamento e di ammortamento deciso dai soci, con delibera che, inoltre, non risulta impugnata.

Quanto alla circostanza dedotta ulteriormente da parte opponente circa l'inesistenza del credito preteso, anche in considerazione del pignoramento immobiliare eseguito dalla banca creditrice, la quale ha agito nei confronti della cooperativa e dei soci fideiussori, dalla lettura dell'atto di pignoramento emerge la diversità del credito per il quale la banca procede in via esecutiva, più esattamente relativo all'inadempimento nel pagamento di altre e diverse quote di mutuo frazionato (la n. 41712631604 e la n. 41712631603), non rilevando pertanto tale circostanza in ordine alla sussistenza del credito verso il ██████████.

Tali essendo le valutazioni in ordine alla spiegata opposizione, deve concludersi per il rigetto della stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'importo ingiunto.

La peculiarità delle questioni trattate e la complessa interpretazione dei limiti di applicazione della clausola compromissoria prevista nello statuto della cooperativa, giustificano l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede in ordine alla opposizione al decreto ingiuntivo proposta da ██████████ ██████████ avverso il decreto ingiuntivo n. 1346/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza il 12.10.2016:



-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1346/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.10.2016 e lo dichiara esecutivo;

-compensa interamente tra le parti le spese di lite;

Cosenza, 1 luglio 2020.

**Il giudice**

**dott.ssa Lucia Angela Marletta**

